REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Buras n. 19

Data di pubblicazione: 25 marzo 2021

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte terza

Vari

Altri atti

Unione dei Comuni “Trexenta”
Statuto Unione dei Comuni "Trexenta"

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

UNIONE DEI COMUNI TREXENTA

COMUNI DI: SENORBÌ - SUELLI - SIURGUS DONIGALA - GESICO - SELEGAS - GUAMAGGIORE - GUASILA - ORTACESUS - PIMENTEL

STATUTO PER L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

Approvato con deliberazioni del :

- Comune di Senorbì: Delibera C.C. n. 9 del 13/08/2020;
- Comune di Suelli: Delibera C.C. n. __ del
- Comune di Siurgus Donigala: Delibera C.C. n. 16 del 03/08/2020;
- Comune di Gesico: Delibera C.C. n. 19 del 18/08/2020;
- Comune di Selegas: Delibera C.C. n. 25 del 27/07/2020;
- Comune di Guamaggiore: - Delibera C.C n. __ del ……;
- Comune di Guasila: Delibera C.C n. 22 del 04/08/2020;
- Comune di Ortacesus; Delibera Commissariale n. 15 del 22/07/2020;
- Comune di Pimentel: Delibera C.C n. __ del ;

1

CAPO I - Elementi costitutivi

Art. 1 - (Natura dell'Unione)

1. L'Unione dei Comuni denominata "Unione dei Comuni della Trexenta", costituita ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa regionale, è composta dai Comuni di **Senorbì, Suelli, Siurgus Donigala, Gesico, Selegas, Guamaggiore, Guasila, Ortacesus e Pimentel**.

2. L'Unione è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica, potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività ad essa affidati e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

Art. 2 - (Denominazione e sede)

1. L'Unione assume la denominazione di UNIONE DEI COMUNI DELLA TREXENTA.

2. L'Unione ha sede legale ed amministrativa in Senorbì, Via Campiooi, n. 16.

L'Assemblea potrà deliberare il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune previa conforme modifica statutaria.

3. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone con delibera dell'Assemblea dell'Unione.

4. Gli organi dell'Unione possono riunirsi e gli uffici possono essere situati anche in sedi diverse purché di norma nell'ambito del territorio dell'Unione.

Art. 3 - (Finalità dell'Unione)

1. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono gestendo con efficienza ed efficacia l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Municipi la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

2. L'Unione dei Comuni della Trexenta persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società dello Stato; promuove inoltre il sostegno solidale tra i Comuni, i quali potranno, con la propria azione, concorrere a fronteggiare situazioni temporanee di difficoltà in cui un Comune possa essere incorso.

3. L'Unione dei Comuni della Trexenta, con riguardo alle funzioni da essa esercitate, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle rispettive vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti.

4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia territorialmente competente, della Regione Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.

Art. 4 - (Oggetto)

1. Le funzioni esercitate dall'Unione sono quelle stabilite dalla vigente normativa nazionale e regionale.

2. I comuni possono, altresì, attribuire all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione, tecnica o amministrativa, o servizio che riterranno di gestire in forma associata, previa deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci.

3. L'Unione, nell'esercizio delle funzioni e servizi attribuiti, assicura la consulenza giuridica e tecnica necessaria, anche mediante il ricorso a consulenze esterne.

4. Possono essere altresì affidate all'Unione attività di consulenza progettuale, giuridica, legale, in favore dei Comuni ai fini di coordinamento delle attività di interesse intercomunale.

5. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenza comunale.

6. La gestione delle funzioni e dei servizi potrà essere svolta attraverso –sub-ambiti territoriali, da costituirsi attraverso lo strumento della convenzione di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000.

7. Vengono individuati da due a tre ambiti a seconda dei servizi o funzioni trasferiti all'Unione e delle esigenze di volta in volta stabilite dall'Assemblea dei Sindaci. Il sub-ambito è formato da almeno tre Comuni.

8. Le modalità organizzative e i rapporti tra l'Unione e i Comuni rientranti nei sub-ambiti territoriali saranno disciplinati da apposita convenzione.

9. L'Unione, al fine di favorire il radicamento nel territorio degli imprenditori e agevolare in particolare l'imprenditoria giovanile, stipula convenzioni volte alla tutela e alla valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio, incentivandone lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione, alla salvaguardia del paesaggio e alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico. Tali convenzioni definiscono le prestazioni delle Unioni di comuni che possono consistere, nel rispetto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, anche in finanziamenti e contributi.

10. L'Unione presenta alla Regione un piano triennale inerente le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata secondo le indicazioni della stessa.

Art. 5 - (Adesione di nuovi Comuni)

1. I Comuni che intendono aderire all'Unione dopo la sua costituzione, presentano richiesta scritta con allegata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza dei consiglieri che lo compongono.

2. La richiesta sarà sottoposta ad approvazione dell'Assemblea dell'Unione seguendo lo stesso iter procedurale di modifica dello Statuto, senza la necessità di ulteriori passaggi presso le singole amministrazioni comunali.

Art. 6 - (Durata)

1. L'Unione dura fino a quando i Comuni che la compongono ne dispongano lo scioglimento, con deliberazione di ogni Consiglio Comunale, e, comunque, fino a quando a comporla siano almeno quattro Comuni.

Art. 7 - (Recesso ed esclusione)

2. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e la maggioranza previste al 4° comma dell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. Il recesso diviene operativo dal 1° Gennaio dell'anno successivo in cui il recesso stesso viene deliberato.

3. In caso di recesso da parte di alcuni fra i Comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione verrà riaffidata ai rispettivi Comuni.

4. Può essere escluso dall'Unione un Comune che non adempia ai doveri verso l'Unione impedendone il normale funzionamento o che non concorra al raggiungimento dei suoi fini istituzionali. E' causa di esclusione il mancato versamento delle quote secondo le modalità stabilite dall'Unione. L'esclusione viene deliberata, a maggioranza assoluta, dall'Assemblea dell'Unione e da tutti i restanti Comuni con la maggioranza prevista al 4°comma dell'art. 6 D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

5. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta da un esperto nominato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni della

Trexenta, da un esperto nominato dalla Giunta del Comune interessato e da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente.

Art. 8 - (Procedimento per il trasferimento delle competenze)

1. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Comuni e si perfeziona mediante una deliberazione assembleare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

3. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all' oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.

4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal presidente dell'Unione, ovvero, in caso di sua inerzia protratta per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.

5. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 5 del precedente articolo 7.

6. Il recesso di un Comune dalle convenzioni disciplinanti l'esercizio associato di funzioni, servizi o compiti deve avvenire con un preavviso non inferiore a sei mesi.

CAPO II - Gli Organi di rappresentanza, di amministrazione e di gestione

Art. 9 - (Gli Organi)

1. Sono organi dell'Unione:

a) L'Assemblea dei Sindaci;

b) La Giunta;

c) Il Presidente.

Art. 10 - (L'Assemblea dei Sindaci)

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale dell'Unione, rappresentativa degli Enti associati, nel cui seno si riassumono gli interessi rappresentati.

2. L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'attività ed esercita il controllo sull'amministrazione e la gestione dell'Unione.

3. L'Assemblea elegge il Presidente tra i Sindaci dei Comuni Associati a maggioranza assoluta dei componenti assegnati alla stessa.

Art. 11 - (Composizione)

1. L'assemblea è formata dai Sindaci dei Comuni associati o da un loro delegato, scelto tra i Consiglieri Comunali. In tale ultimo caso la delega potrà essere relativa ad una sola seduta. Con l'atto di delega il Consigliere delegato esercita le funzioni appartenenti alla competenza del delegante, ivi incluso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

2. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'assemblea sono regolate dalla legge.

3. L'espressione di voto in assemblea è paritaria.

Art. 12 – (Il Presidente)

1. L'assemblea dei Sindaci è presieduta dal presidente dell'Unione, esso assume tutte le competenze di cui all'art. 39 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

2. Il Presidente può delegare ai componenti dell'Assemblea incarichi, per un tempo determinato, riferiti a specifiche materie o problematiche. Detti incarichi non hanno rilevanza esterna e non comportano la corresponsione di indennità o compensi in capo all'Ente. L'amministratore delegato riferisce al Presidente sulla propria attività.

Art. 13 – (Funzionamento)

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 14 – (Competenze dell'Assemblea)

1. L'assemblea determina gli indirizzi generali dell'Unione ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei Comuni aderenti ed ai fini statutari. In particolare compete all'assemblea:

a) L'elezione del Presidente dell'Unione;

b) L'elezione del vice presidente e della Giunta;

c) La nomina dell'Organo di Revisione legale dei conti;

d) La nomina delle Commissioni di cui all'art. 23;

e) L'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio comune; L'approvazione del Bilancio di Previsione, le relative variazioni ed il rendiconto della gestione;

f) L'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;

g) L'approvazione degli accordi con altri Enti Locali e soggetti diversi per l'estensione dei servizi;

h) La verifica delle istanze di adesione di nuovi enti e la proposta agli EE.LL. costituenti l'Unione di deliberare l'ammissione;

i) La determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;

j) L'esercizio, nei confronti degli altri organi dell'Unione di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti degli Enti ausiliari;

k) Ogni altra competenza che la normativa nazionale o regionale assegna al Consiglio Comunale o all'Assemblea dei Sindaci;

l) Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate ai sensi e per gli effetti dei combinato disposto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, atti fondamentali.

Art. 15 - (Deliberazioni)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.

2. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.

4. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Art. 16 - (La Giunta)

1. La Giunta è l'organo di amministrazione dell'Unione al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dall'Assemblea.

2. La Giunta è composta da n. 4 componenti, oltre il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione e, in subordine, della rappresentanza di genere, tenuto conto della composizione dell'Assemblea.

3. La Giunta viene eletta dall'Assemblea dei Sindaci fra i propri componenti.

4. L'elezione avviene a scrutinio segreto e con voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

5. La Giunta così costituita dura in carica per tutto il mandato del Presidente.

6. A seguito della nomina di un nuovo presidente si avvia la procedura di elezione della nuova Giunta con le stesse modalità.

7. Nel caso in cui la metà o più delle amministrazioni Comunali aderenti all'Unione proceda al rinnovo dei propri Consigli deve essere rieletta l'intera Giunta.

Art. 17 – (Decadenza e revoca dei componenti della Giunta)

1. I singoli componenti della Giunta decadono dalla carica:

a) per la perdita dei requisiti di cui al precedente articolo 15;

b) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dal presente Statuto.

2. In tutti i casi la decadenza è pronunciata dall'Assemblea dei Sindaci che procederà alla sostituzione secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.

3. La Giunta o uno o più dei suoi componenti possono essere revocati da parte dell'Assemblea dei Sindaci.

Art. 18 - (Competenze)

1. La Giunta, per il conseguimento dei fini statutari dell'Unione, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Art. 19 - (Adunanze e deliberazioni)

1. L'attività della Giunta è collegiale.

2. La Giunta viene convocata dal Presidente dell'Unione.

3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati a maggioranza assoluta dei voti.

4. Alle deliberazioni della Giunta si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 - (Il Presidente dell'Unione)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Sindaci, tra i Sindaci dei Comuni associati, nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati alla stessa. Il Presidente dura in carica un anno. In assenza di nuove candidature, la carica è prorogata di un ulteriore anno.

2. La nomina del nuovo presidente dovrà essere effettuata attenendosi di norma al principio della turnazione al fine di garantire la partecipazione di tutti i Comuni aderenti all'Unione.

3. Il Presidente dell'Unione dei Comuni rappresenta l'Ente, è l'organo di raccordo tra

l'Assemblea e la Giunta. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Sindaci e della Giunta e assicura l'unità dell'attività dell'Unione.

4. Il Presidente adotta tutti gli atti e assume le determinazioni concernenti l'amministrazione dell'Unione, che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

5. Il Presidente, entro novanta giorni dall'insediamento, dà inoltre comunicazione all'Assemblea della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente.

Art. 21 – (Vice presidente)

1. In caso di impedimento temporaneo o di sua assenza le funzioni del Presidente dell'Unione sono svolte da un vice presidente, proposto dal Presidente tra i Sindaci dei Comuni associati, eletto dall'Assemblea nel rispetto del principio di rotazione.

2. Il vice presidente è di diritto componente della Giunta e, di norma, assume il ruolo di Presidente nel successivo mandato;

3. In caso di dimissioni, mancata nomina, assenza o di impedimento temporaneo, anche del vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal più anziano di età tra i componenti della Giunta.

Art. 22 - (Prerogative e responsabilità)

1. Agli Amministratori dell'Unione per quanto riguarda aspettative, permessi e indennità, si applicano le norme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e dalla Legge Regionale.

2. Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli Amministratori degli enti locali.

Art. 23 – (Commissioni)

1. Su proposta del Presidente dell'Unione, della Giunta o di 1/5 dei componenti l'Assemblea dei Sindaci, la medesima Assemblea può istituire delle Commissioni speciali o d'indagine per l'esame di problematiche di particolare interesse e complessità e/o qualora si verifichino gravi fatti nell'attività gestionale dell'Ente.

2. Con la deliberazione di istituzione, l'Assemblea definisce i poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette commissioni.

CAPO III - Organi gestionali - Strutture e uffici

Art. 24 - (Principi e criteri generali)

1. L'Unione oltre a disporre dei propri uffici può avvalersi anche degli uffici dei Comuni associati sulla base di accordi con gli stessi.

2. L'Unione modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare efficienza ed efficacia alla propria azione.

3. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti. In ogni caso essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre la dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, e della correttezza ed efficienza della gestione.

4. L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale proprio e dei Comuni aderenti finalizzata al raggiungimento degli obiettivi degli Enti, secondo criteri di economicità.

5. Le deliberazioni sono pubblicate con le modalità e i termini contenuti nell'art. 37 della L.R. n. 2/2016.

Art. 25 - (Personale)

1. L'Unione di comuni, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento dei servizi ricorrendo preferibilmente all'assegnazione

del personale dei Comuni aderenti, nell'ambito delle funzioni e servizi attribuiti all'Unione.

2. Il Presidente, sentita la Giunta, può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante gli istituti contrattuali previsti dalla vigente normativa. Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari compiti, avvalendosi degli uffici di uno o più Comuni è subordinato alla stipula di una apposita convenzione.

Art. 26 - (Segretario)

1. Il Segretario dell'Unione, viene nominato dal Presidente secondo le procedure previste dalla legge. Il Presidente, preferibilmente, si avvale del Segretario del Comune di appartenenza. In subordine si avvale di quello relativo al Comune del vice presidente o di quello di uno dei Comuni Associati.

2. Il Segretario assolve alle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, svolgendo in particolare, funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. Partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali, e roga i contratti dell'ente.

3. La durata dell'incarico del Segretario è pari a quella del Presidente che lo ha nominato.

Art. 27 – (Dirigente apicale)

1. Nell'Unione è nominato un Dirigente Apicale secondo quanto stabilito dall'art. 14, c. 5, della L.R. n.2/2016 e ss. mm. e ii..

2. Fino alla nomina della figura del Dirigente Apicale il Presidente dell'Unione si avvale di uno dei Segretari dei Comuni associati, come stabilito dal precedente articolo.

Art. 28 - (Incompatibilità e responsabilità)

1. Al personale dell'Unione si applicano le norme inerenti l'incompatibilità, cumulo impieghi e incarichi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

2. Non possono essere nominati Dirigente Apicale o Segretario dell'Unione i Sindaci, i Consiglieri e gli Assessori, nonché i loro parenti entro il terzo grado, degli enti locali associati.

3. Il Dirigente Apicale o Segretario e il personale dell'Unione sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti dagli enti locali.

CAPO IV - Gestione - Finanza e contabilità

Art. 29 - (Attività gestionale dell'Unione)

1. La gestione dell'Unione deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio delle entrate e spese, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.

2. L'Unione, dotata di autonomia normativa e organizzativa, esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Art. 30 - (Patrimonio)

1. L'Unione ha un proprio patrimonio costituito da beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi derivanti da trasferimenti degli EE.LL. associati, da Regione, Stato e Comunità Europea e/o da altri enti e da acquisizioni successive.

2. I beni dell'Unione sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

3. Con Regolamento di contabilità vengono disciplinate le modalità di conferimento delle risorse da parte dei singoli enti.

Art. 31 - (Trasferimenti per partecipazione alle spese)

1. L'Unione, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli enti

aderenti secondo le linee guida stabilite dall'Assemblea dei Sindaci.

2. Il concorso dei Comuni al Bilancio dell'Unione sarà disciplinato da apposita convenzione che stabilisce le quote a carico di ciascun Ente e le modalità di versamento delle medesime alla Tesoreria dell'Unione.

Art. 32 - (Contratti e appalti)

1. Il regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste dalla vigente normativa.

2. Il regolamento determina, inoltre, la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che l'Unione può sostenere in economia.

CAPO V - Vigilanza e controllo

Art. 33 - (Rimozione e sospensione)

1. I componenti dell'Assemblea e della Giunta possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla legge.

Art. 34 - (Raccordo con gli Enti)

1. L'Unione, al fine di assicurare una costante informazione sulla propria attività, trasmette a cura del segretario, agli Enti associati copia delle deliberazioni assunte dagli Organi dell'Unione. Rende, inoltre, possibile la vigilanza degli Enti aderenti mediante formali comunicazioni o consultazioni, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo.

2. Il Presidente è tenuto a fornire, secondo le modalità stabilite dal regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli enti aderenti, al fine di consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art. 35 - (Interventi degli Amministratori)

1. I componenti dell'Assemblea e della Giunta, nonché i consiglieri comunali aderenti, hanno diritto a ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento dei proprio mandato.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art. 36 - (Revisione economica e finanziaria)

1. L'Assemblea dei Sindaci elegge un Organo di revisione legale dei conti secondo quanto stabilito dall'art. 36 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 e ss. mm. e ii..

2. Per la disciplina dell'Organo di revisione si rinvia alla normativa regionale e al D.Lgs. 267/2000, artt. 234 e seguenti.

3. Le modalità di funzionamento dell'organo di revisione, la sua organizzazione, i rapporti con gli organi dell'Ente, i tempi e i modi con i quali il controllo viene esercitato sono specificati nel Regolamento di Contabilità che potrà stabilire anche l'eventuale limite ulteriore degli Enti che può controllare.

4. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.

CAPO VI - TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

Art. 37 - (Trasparenza)

1. L'Unione informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.

2. L'Unione, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione consentono.

3. L'Unione assicura la trasparenza dell'attività amministrativa e la pubblicità degli atti adottati secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 38 - (Accesso e informazione)

1. Per il diritto di accesso e informazione agli atti dell'amministrazione trovano applicazione le norme vigenti in materia. Con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea si provvederà a definire nel dettaglio gli aspetti di cui al precedente periodo.

Art. 39 - (Partecipazione)

1. L'Unione, con l'adozione di appositi provvedimenti, fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti.

2. L'Unione, a tal fine, è impegnata:

a) Ad assicurare che sia data tempestiva risposta scritta ai reclami degli utenti;

b) A promuovere assemblee o incontri richiesti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte intese ad assicurare la migliore gestione dei servizi;

c) A predisporre pubblicazioni divulgative al fine di illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività dell'Unione e le modalità di fruizione dei servizi.

3. L'Unione, periodicamente predispone, avvalendosi, ove ritenuto necessario, di enti e istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utenza. I risultati delle predette ricerche sono comunicati agli enti associati.

Art. 40 - (Associazionismo e volontariato)

1. L'Unione, nell'esercizio delle attività di sua competenza, può avvalersi per fini consultivi della collaborazione gratuita, in particolare nei settori della prevenzione, delle associazioni di volontariato, al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti, di offrire nuovi servizi, di diminuire i costi di gestione.

CAPO VII - Norme finali e transitorie

Art. 41- (Organi di governo)

1. L'Unione diviene operativa a seguito dell'elezione dei suoi organi.

Art. 42 - (Atti regolamentari)

1. Sino all'emanazione dei propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti attuativi dello Statuto del Comune del presidente eletto, in quanto compatibili con il presente Statuto; il Presidente dell'Unione, sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.

2. I Regolamenti dell'Unione, se non stabilito diversamente dalla legge, sono approvati dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 43 - (Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. Fino all'adozione della dotazione organica dell'Unione, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni, si ricorre all'utilizzo anche a tempo parziale del personale dei comuni aderenti all'Unione nelle forme consentite dalla legge.

2. I singoli Comuni partecipanti possono costituire un fondo spese la cui finalità, entità e modalità di versamento -verrà stabilita nella prima seduta del consiglio.

3. In attesa che l'Ente possa dotarsi di un assetto e di un organico compiutamente definito, il Presidente attribuisce in capo al Segretario dell'Unione le competenze dei titolari degli Uffici dell'Unione.

Art. 44 - (Primi adempimenti e trasferimento delle competenze)

1. Il trasferimento delle competenze all'Unione da parte dei singoli Comuni, unitamente alle

relative risorse finanziarie e personali, è disposto secondo quanto stabilito dall'art. 8 con atti del Consiglio Comunale.

Art. 45 - (Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili)

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.

2. La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.

Art. 46 - (Affidamento del servizio di tesoreria)

Il Servizio di Tesoreria dell'Ente è affidato mediante estensione dell'affidamento in corso, ad uno degli Istituti Cassieri dei Comuni che attualmente costituiscono l'Unione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli istituti cassieri di dette amministrazioni.

Art. 47 - (Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto)

1. Le proposte di modificazione del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dell'Unione secondo la maggioranza qualificata prevista dalla vigente normativa dei componenti assegnati alla stessa.

2. Le modifiche statutarie sono portate a conoscenza degli Enti aderenti all'Unione.

Art. 48 – (Scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'Unione può avvenire per decisione unanime dei Comuni aderenti o per il venir meno delle condizioni minime indispensabili previste in materia di costituzione di Unioni dei Comuni, quale, di norma, l'inesistenza di almeno quattro Comuni possibilmente contermini all'interno di essa.

2. In caso di scioglimento dell'Unione i rapporti patrimoniali tra gli enti aderenti saranno così regolati:

a) I beni mobili saranno suddivisi secondo il valore di bilancio e/o commerciale e concorso nelle spese sostenuto da ciascun Ente;

b) I beni immobili realizzati con il concorso finanziario dei Comuni, saranno suddivisi secondo il valore commerciale desunto da stima tecnica, e secondo il concorso finanziario di ciascun Comune al loro finanziamento;

c) Le infrastrutture, i beni immobili e quant'altro, realizzato con il concorso di finanziamenti pubblici e a qualsiasi titolo, saranno attribuiti secondo il territorio di ubicazione, previo pagamento di tutti gli oneri conseguenti l'acquisizione dei suddetti beni;

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto per la divisione del patrimonio si fa rimando ai principi di parità tra i Comuni, fatto salvo il caso di partecipazione percentuale di concorso nelle spese sostenute da ciascun Comune dell'Unione.

4. Nella deliberazione di scioglimento dell'Unione deve essere indicata:

a) La collocazione del personale dipendente che, compatibilmente con le norme sugli enti locali, sarà trasferito ai Comuni di provenienza o assegnato secondo le disponibilità dei fabbisogni di personale di ciascun Comune;

b) Il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione. In caso di indicazione di più liquidatori, prevale chi ha preso la maggioranza delle designazioni.

5. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle amministrazioni dei Comuni componenti, la determina di riparto delle attività e delle passività dell'Unione, tra i Comuni stessi nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo dello Statuto. I Consigli Comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi bilanci, in base alla normativa vigente.

6. In caso di scioglimento l'Unione assicura il trasferimento del personale a tempo indeterminato ai Comuni associati, previa intesa tra l'Unione e i Comuni medesimi.

Art. 49 - (Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, all'Unione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e di cui alla normativa regionale.

Art. 50 - (Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.